

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 43

a iniziativa del Consigliere Marconi

presentata in data 16 marzo 2026

—————

DISPOSIZIONI PER IL RECUPERO DELLE ACQUE PIOVANE
E DELLE CAVE DISMESSE

—————

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione, al fine di salvaguardare l'ambiente a fronte dei cambiamenti climatici che provocano la siccità e la conseguente crescita della domanda di acqua nei siti industriali, nelle comunità agricole e nei nuclei familiari, riconosce l'importanza del risparmio idrico e della sostenibilità ambientale nella progettazione e realizzazione delle opere edilizie, in conformità all'ordinamento europeo e alla normativa statale vigente, nonché nel rispetto della disciplina relativa alla pianificazione per il governo del territorio regionale.

Art. 2
(Interventi per il risparmio idrico)

1. La salvaguardia delle risorse idriche e il loro uso razionale si attuano, in particolare, attraverso i seguenti interventi di recupero dell'acqua piovana e di riutilizzo della stessa per usi diversi dal consumo umano:

- a) realizzazione, per tutti gli usi compatibili, di appositi sistemi integrativi di captazione, filtro, accumulo e distribuzione, anche attraverso le coperture degli edifici;
- b) apposite vasche di raccolta ubicate in lotti edificabili, ovvero al di sotto della rete stradale, dei parcheggi pubblici, o delle aree verdi o comunque in siti orograficamente idonei. I requisiti essenziali, tra i quali la dimensione, la localizzazione e l'impatto ambientale, sono definiti con regolamento della Giunta regionale, nel rispetto del decreto legge 14 aprile 2023, n. 39 (Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche) convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, con particolare riferimento alle vasche di raccolta di acque piovane per uso agricolo.

2. L'acqua piovana raccolta è riutilizzata, tra l'altro, per i seguenti scopi:

- a) manutenzione delle aree verdi;
- b) alimentazione integrativa delle reti antincendio;
- c) lavaggio di veicoli e strade;
- d) usi compatibili in ambito domestico, previo parere della autorità sanitaria competente;

e) ad uso di centraline per la produzione di energia elettrica.

Art. 3

(Interventi per le cave fluviali dismesse)

1. La Giunta regionale procede alla ricognizione della situazione giuridica ed ambientale delle cave fluviali dismesse, in concessione attiva, operative e non, anche in collaborazione con i Comuni per quanto di loro competenza. Inoltre, avvia progetti di valorizzazione delle cave recuperate per turismo naturalistico, parchi fluviali, bike hotel, aree di sosta lungo piste ciclo-pedonali, accessi attrezzati nell'alveo fluviale, ristorazione, stazioni di monitoraggio ambientale, luoghi di avvistamento di volatili, strutture operative e di vendita per l'artigianato e la produzione agricola locale.

Art. 4

(Disposizioni finali)

1. La Giunta regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore di questa legge, adotta il regolamento di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2, previo parere della competente Commissione assembleare permanente.

2. Entro il medesimo termine e con le stesse modalità di cui al comma 1, la Giunta regionale definisce i casi in cui il recupero delle acque piovane è obbligatorio e stabilisce le condizioni di accesso a riduzioni degli oneri di costruzione legati agli interventi di risparmio idrico previsti all'articolo 2.

Art. 5

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.